

Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. _____

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da _____

assistiti dagli avv.ti Monica Pagano e

Matteo Marini;

visti i chiarimenti forniti dai ricorrenti a seguito del termine concesso da parte dello scrivente;
rilevato preliminarmente che il ricorso congiunto da parte dei membri di un unico nucleo familiare deve ritenersi ammissibile essendo espressamente previsto dall'art 7 bis l. 3/2012;

preso atto che i soggetti richiedenti la liquidazione del patrimonio sono soggetti non fallibili in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012, così come emerge dalla relazione del gestore della crisi _____

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (_____) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B alla luce di quanto accertato dal gestore della Crisi;

considerato che la questione attinente ai compensi riconosciuti dai ricorrenti ai legali che li assistono (apparendo maggiormente appropriato il criterio previsto per i procedimenti per la dichiarazione di fallimento, in assenza di esplicita previsione del procedimento de quo nel DM 55/2014, attesa la analogia tra le due suddette procedure e la assenza di analogia con il giudizio ordinario, preso come parametro di riferimento dai suddetti legali) potrà essere valutata dal liquidatore in sede di forma-

zione dello stato passivo ex art 14 octies l. 3/2012 e potrà rilevare ai fini del riconoscimento della esdebitazione ex art 14 terdecies ma non impedisce la apertura procedura *de qua*;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

considerato che nessun bene può essere escluso dalla liquidazione dovendo il debitore ex art 14 ter l. 3/2012 chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, salva la possibilità del liquidatore di non liquidarne alcuno, ove ciò non sia conveniente per la massa dei creditori, tenuto conto del suo valore e delle spese necessarie per la sua vendita, circostanze che il liquidatore valuterà nella redazione del programma di liquidazione ex art 14 novies l. 3/2012;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b) debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate, dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat, di quanto offerto dai ricorrenti nonché del parametro di cui all'art 9 comma 3 bis lett. e); infatti pena la intrinseca irragionevolezza del sistema, alla luce delle modifiche apportate alla l. 3/2012 dalla legge 176/2020, non si può non tener conto anche ai presenti fini di quanto previsto dall'art 9 comma 3 bis lett. e) della l. 3/2012, come introdotto dalla l. 176/2020. Tale norma, nel fissare un parametro per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, come imposto dall'art. 124 bis del TUB, impone allo stesso di tener conto del reddito disponibile, detratto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, e indica quale somma idonea a mantenere un dignitoso tenore di vita quella pari all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Pena la intrinseca irragionevolezza del sistema non si può ritenere che da una parte il sistema consenta ai soggetti abilitati di fare legittimamente credito, se tenuto conto dei redditi del soggetto finanziato, questi mantiene comunque la disponibilità di una somma pari o superiore a quella determinabile in forza del parametro sopra indicato e dall'altra che tale indice non abbia alcun valore ai fini della determinazione della somma non ricompresa nella liquidazione ex art 14 ter co. 6 lett. b) l. 3/2012.

Pertanto tenuto conto anche di quanto indicato dal gestore della crisi, e di quanto dichiarato dai ricorrenti in ricorso nel fissare i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), deve essere esclusa dalla liquidazione la liquidità derivante dai redditi da lavoro di

nei limiti dei 4/5 sempre che il 1/5 residuo sia superiore per

ciascuno di essi ad € 200,00 mensili (che i medesimi hanno dichiarato di mettere a disposizione dei creditori);

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di _____, nata a _____

_____ residente in Piombino (LI), _____, e di _____ i _____ e ivi residente,

- a) nomina liquidatore il **dott.** _____
- b) dispone allo stato l'improseguibilità della procedura esecutiva _____ .. assegnando al liquidatore il termine di 15 giorni per la decisione circa l'eventuale subentro nel procedimento esecutivo, ove lo ritenga conveniente per la massa dei creditori;
- c) dispone la trascrizione del presente decreto sul bene immobile già oggetto della suddetta esecuzione per il caso in cui nel termine suddetto il Liquidatore non subentri nella procedura esecutiva pendente;
- d) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (salvo quanto sopra precisato) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. _____) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
- e) dispone in ogni caso la trascrizione del decreto sul residuo compendio immobiliare dei ricorrenti diverso da quello oggetto della esecuzione suddetta;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni mobili registrati a cura del liquidatore;
- g) dispone che il liquidatore, alla luce della volontà manifestata dalla sig.ra _____ proceda al riscatto della polizza vita sottoscritta dalla stessa, acquisito dalla stessa quanto necessario a tal fine;
- h) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati su richiesta del liquidatore sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunti eventuali dati attinenti alle condizioni di salute dei ricorrenti o di terzi o altri dati non necessari;
- i) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che i debitori acquisiranno nei prossimi quattro anni;
- j) consente l'utilizzo delle autovetture della ricorrente _____ fino alla liquidazione delle stesse;
- k) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione:

1. i beni di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. a) l. 3/2012;
2. la liquidità derivante da reddito da lavoro di _____ E _____ per i 4/5, sempre che il 1/5 residuo sia superiore ad € 200,00 per ciascuno, dovendo essere esclusa altrimenti solo la differenza tra quanto percepito ed € 200,00;
3. i 4/5 del TFR o della indennità di fine rapporto , che sarà eventualmente percepita durante la procedura dai ricorrenti;
4. dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dai ricorrenti a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto k) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio dei ricorrenti;
5. dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, _____

IL GIUDICE
dott. _____